Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

18 febbraio 2019

Consiglio regionale della Campania
Sezione:I PERIODICI

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 88.589 Diffusione: 133.263 Lettori: 119.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:14-15
Foglio:1/3

Mise, Cndcec e Alleanza delle cooperative sull'adeguamento al dlgs 112/2017

Alle Coop norme sulle imprese sociali senza automatismi

Pagine a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERIOZZI

Nelle coop sociali le norme sul terzo settore vanno applicate solo se compatibili. Non c'è quindi, a carico di questi enti, nessun obbligo di modifica statutaria e dello schema cooperativo. Infatti, per potersi applicare alle cooperative sociali le disposizioni del dlgs 112/2017 non devono sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative, ma colmare lacune della normativa specifica e contestualmente essere non in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative. Cionondimeno alcune disposizioni specifiche del dlgs 112/2017 si applicano anche alle coop sociali. Su queste società non incombe, quindi, l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali, né di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguare gli stessi alle previsioni del dlgs 112/2017. È quanto si legge nei documenti: «Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell'impresa sociale», redatto dal Cndcec e da Alleanza delle Cooperative e nella nota Mise del 31 gennaio 2019 prot. 0029103 (si veda *ItaliaOggi* del 7/2/2019).

Lo status di impresa sociale. L'art. 1, comma 4, dlgs 112/2017 stabilisce sia il principio dell'acquisto ipso iure dello status di impresa sociale da parte delle cooperative sociali; sia la regola secondo la quale le disposizioni in tema di impresa sociale si applicano alle cooperative sociali nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili. Il comma 5 dello stesso articolo 1, prevede che: «Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita».

Viene quindi statuito un sistema di fonti regolatorie per le imprese sociali, diverse dalle cooperative sociali, che rinvia alla disciplina specifica della forma giuridica delle stesse solo «in mancanza e per gli aspetti non disciplinati» dai decreti legislativi nn. 112/2017 e 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In virtù di ciò, si legge nella nota congiunta Mise e Ministero del lavoro: «Poiché l'art. 1, comma 4, attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo «premiale» e agevolativo, non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame».

Da ciò consegue, in primo luogo, che le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi. In altri termini, il fatto che la coop sia costituita ai sensi della legge 381/1991, costituisce per il legislatore della riforma, condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto automatico della qualifica di impresa sociale. Tale interpretazione, suffragata da antecedenti interpretazioni Ministeriali (si veda da ultimo circ. Mise 3711/C del 2/1/2019), depone nel senso che le coop sociali non siano obbligate ad alcun adeguamento statutario, che se si ritiene può invece essere effettuato a livello facoltativo.

L'applicazione delle norme in tema di impresa sociale e il rispetto della «compatibilità». Dall'automatica acquisizione dello status di impresa sociale non discende che le «cooperative sociali – «imprese sociali di diritto» siano escluse dall'applicazione del dlgs 112/2017 e del dlgs117/2017. Al contrario, si legge nel documento del Cndcec e Alleanza delle cooperative: l'art. 1, comma 4, secondo periodo del dlgs112/2017 precisa che «alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1». Dunque, per potersi applicare alle cooperative sociali, una disposizione contenuta nel dlgs 112/2017 non deve sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative, deve quindi colmare una lacuna della normativa specifica e contestualmente essere non in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative.

Per esempio, nei documenti in commento, riguardo al contrasto con i principi di

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi

Edizione del:19/02/19
Estratto da pag.:14-15
Foglio:2/3

professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dall'art. 7, comma 3, laddove, invece l'ordinamento cooperativo è improntato alla partecipazione di tutti i soci pur inesperti, con un rapporto mutualistico anche in presenza di carica di amministratore, e di inserimento lavorativo anche verso detenuti e condannati, la nota min. lav. e Mise 29103 risolve nel senso che alle coop. sociali il comma 3 citato non si applica se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni (amministratori terzi non soci) cui vengano attribuite cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell'impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali). Per quanto concerne, invece l'applicabilità dell'art. 12, comma 1 residuano forti dubbi, espressi sia dal Cndcec che dal Mise, in particolare per il caso della cessione di azienda.

© Riproduzione riservata

Le regole si applicano solo se c'è compatibilità

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Coop sociali e applicabilità del Cts

Articoli dlgs 112/2017 incompatibili	Ragioni di non applicabilità delle disposizioni alle cooperative sociali	Fonte
Artt. 2 e 3	Si sovrappongono alla disciplina dell'oggetto sociale (art. 1, L. 381/1991) e dell'assenza dello scopo di lucro (art. 3, c. 1, L. 381/1991 e artt. 2511 e 2514, c.c.) stabilita nella normativa specifica delle cooperative sociali,	Documento Cndcec e Alleanza delle coop (gennaio 2019)
Art. 5	Poiché gli artt. 2521 e 2523 c.c., già disciplinano la costituzione dell'ente;	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 6	La disciplina sulla denominazione o ragione sociale si sovrappone all'art. 1, c. 3, L. 381/1991;	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 7, comma 1	Poiché in tema di nomina dei componenti degli organo sociali, l'art. 2542, comma 6, c.c., disciplina la stessa materia per le cooperative;	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 7, comma 3	Norma che, nel prevedere che gli statuti dell'impresa sociale contemplino specifici requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità risulta in conflitto con l'art. 2542, comma 3, c.c. («la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche») e con i principi generali e internazionali di identità cooperativa secondo i quali «le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci secondo il principio "una testa, un voto"».	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 8	La disciplina sulla ammissione ed esclusione dei soci o associati specifica per le cooperative è già prevista dagli artt. 2528, commi 2-5 e 2533, commi 2-4, c.c.	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 9, comma 1 Art. 10	In tema di scritture e bilancio si richiamano le norme del codice civile e riguardo l'organo di controllo delle cooperative sociali esso è già disciplinato esaustivamente dall'art. 2543 c.c.	Cndcec e Alleanza delle coop
Art. 7, comma 3	La norma non è, in via generale, applicabile, se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni cui vengano attribuite, nella misura di cui alla normativa vigente e se previsto negli statuti, cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell'impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali).	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103
Art. 8, comma 2	La materia in tema di ammissione ed esclusione di soci e associati trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi.	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103
Art. 9, comma 2	Come già espresso con la nota prot. 2491 del 22/2/2018 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'emanazione delle linee guida, l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali che ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale, impongano alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103
Art. 10	A conferma di quanto già espresso con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22/2/2018, non sono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni dell'art 10 del dlgs n.112/2017, in tema di organi di controllo interno	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103
Art. 12	In conformità alle previsioni di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 27/4/2018, gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano disciplinati dalle norme vigenti. In particolare, non sono assoggettati all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 4 del dlgs 112/2017 e s.m.i. gli atti e le procedure che coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale.	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103
Art. 13, comma 1	In riferimento al lavoro nell'impresa sociale, alle coop sociali si applicano le previsioni della l. 3/4/2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» nonché l'obbligo del rispetto del principio di parità di trattamento dei soci ai sensi dell'art. 2516 c.c.,	Nota Mise del 31/1/2019 p prot. 0029103
Art. 13, comma 2	Riguardo la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali nell'impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali previste dalla stessa.	Nota Mise del 31/1/2019 prot. 0029103

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:I PERIODICI

la Repubblica
AFFARI&FINANZA
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 400.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Edizione del 18/02/19
Estratto da pag.:1,24
Foglio:1/3

Economia

Imprese agricole più giovani
e ora tornano anche i cervelli
JENNER MELETTI » *pagina 24*

Imprese, la campagna è giovane e ora tornano anche i cervelli

JENNER MELETTI, BOLOGNA

Pensi di avere capito male. «Da quando ho aperto l'azienda - dice Andrea Degli Esposti, 31 anni - io non ho mai lavorato». Ma come? Cento ettari in collina, produzione di farro, castagne, carne, fieno, legno, grano. «Non ho mai 'lavorato' - spiega - perché se fai un mestiere che ti appassiona e che rende, ti sembra di andare a pesca, di cercare funghi. Insomma, ti diverti. Certo, non è un gioco. Per fare il contadino, oggi, ci vuole la testa». Azienda La Martina vicino a Monghidoro, patria di Gianni Morandi, già nota dal 1264 come "Scaricalasino" perché qui c'era il confine fra Bologna e Firenze e le merci portate a soma venivano scaricate per i controlli di dogana. «Ho fatto il liceo scientifico Fermi a Bologna poi ho deciso di recuperare le terre del nonno. Un tempo si diceva: mollo gli studi e vado a zappare la terra. Oggi si deve dire: vado a lavorare in campagna ma comincio a studiare davvero».

NUMERI IN CRESCITA

"Uno su mille ce la fa", cantava Gianni Morandi. Per fortuna la percentuale di successo fra i giovani agricoltori è più alta. « In Italia - dice Denis Pantini, responsabile area agroalimentare di Nomisma - nel giugno 2018 sono presenti 55.000 aziende agricole condotte da under 35, meno del 10% delle aziende totali ma in crescita del 14% rispetto ai tre anni precedenti. Ma sono molto più numerose che in altri Paesi europei: 38 mila in Francia, 34 mila in Spagna, 20.500 in Germania. Nella giovane agricoltura italiana è alta anche la percentuale delle donne, che guidano 3 aziende su 10. Le under 35 sono poi le aziende che portano più valore aggiunto grazie al giusto mix di know-how, innovazione e interconnessione. Le performance economiche sono doppie rispetto alla media, con valori di produzione vicino a 100.000 euro contro i 45.000 del settore. I giovani lavorano 20 ettari, contro una media nazionale di 11 ettari». La formazione è medio alta, con il 13% di laureati e il 54% di diplomati. Poco più della metà della Sau (Superficie agricola utilizzata) è in affitto, l'11% è gestito a titolo gratuito mentre la proprietà si attesta al 38%.

I COSTI PER ETTARO

L'azienda Martina può essere un emblema di questa giovane agricoltura. «Con le terre del nonno - dice Andrea Degli Esposti - ho cominciato sei anni fa: 60 ettari, in parte abbandonate, in parte affittate, e con fabbricati diroccati. Adesso ho 100 ettari, 40 dei quali in affitto: 55 a seminativo (farro, orzo, grano tenero, erba medica), 4 di castagneto da frutto, 3 di pascolo, il resto bosco ceduo di quercia. Ho un agriturismo con ristorante. Un ettaro di seminativo costa 6-7.000 euro, un bosco ceduo 2-3.000, per il castagneto una media di 10.000 euro. Bisogna avere in testa un progetto. Dall'aprile del 2018 sono delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa ed è proprio da questa associazione che, prima di partire, ho ricevuto le informazioni giuste. Ho ricevuto aiuti importanti dalla Comuni-

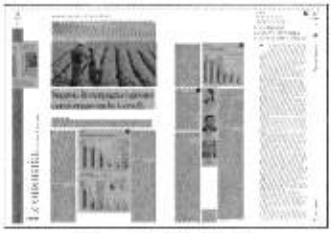

Peso:1-1%,24-51%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

tà Europea per il primo insediamento. Poi però devi camminare con le tue gambe e fare le scelte giuste. Faccio un esempio. Quando ho iniziato, il farro biologico (tutta l'azienda è bio) 'sotto la trebbia', come diciamo noi, mi veniva pagato 40 euro al quintale. Un prezzo buono, anche se un ettaro produce 22-25 quintali contro i 40-50 del grano. Dopo che tanti altri hanno investito nel farro, oggi il prezzo è sceso a 16-20 euro e non c'è più guadagno. E qui serve l'idea giusta: non vendere più sotto la trebbia ma trasformare il prodotto. Lo porto in un pastificio bio di Argenta che prepara pasta secca che vendo poi nei mercati di Campagna amica e nel mio agriturismo. Il prezzo di vendita è di 7 euro al chilo, 700 euro al quintale. Ci sono certo le spese che sono tante ma non c'è confronto».

Secondo l'indagine Nomisma le attività secondarie (agriturismo, produzione di energia rinnovabile, manutenzione parchi e giardini) delle aziende agricole italiane fra il 2007 ed il 2017 sono aumentate del 260%. Gli agriturismi in particolare nel 2013 rispetto al 2005 sono aumentati del 75% nell'insieme delle aziende e del 120% in quelle dei giovani.

DALLA LAUREA AI CAMPI

«L'agriturismo - dice subito Veronica Barbati, 30 anni, nella sua azienda di Roccabascerana nell'avellinese - è per me come un fratellino. Avevo 5 anni quando i miei genitori lo hanno aperto, siamo cresciuti assieme. Oggi abbiamo 30 ettari, fra proprietà e affitti. Per chi non ha terre di famiglia, l'accesso all'attività è un problema: un ettaro costa in media 10.000 euro ma se vuoi un vigneto Doc con Aglianico o Coda di Volpe puoi arrivare a 80-90 mila euro». Una laurea in Economia e gestione dei servizi turistici, poi la decisione di impegnarsi nella direzione della propria azienda. «Produciamo soprattutto vino, olio, castagne. Fiore all'occhiello sono però la vendita diretta e la trasformazione dei prodotti. Abbiamo 18 fra vacche e vitelli, che nel giro di due anni diventeranno 50. Se macelli un vitello di tre quintali e mezzo, il ristorante dell'agriturismo non riesce a usarlo tutto. Per questo abbiamo aperto una macelleria agricola, con una lista WhatsApp di clienti che prenotano l'acquisto. La carne viene così venduta ad almeno 10 euro al chilo, mentre se vendi un vitello vivo un chilo viene pagato appena 1,2 euro. Bisogna creare un legame di fiducia con i consumatori. Anche per le castagne faccio la vendita diretta. E magari organizzo un aperitivo nel bosco». Veronica Barbati il 25 gennaio è stata eletta delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa. «Per diventare giovani agricoltori bisogna essere realisti. Si deve sapere che il lavoro è tanto e che bisogna prepararsi con lo studio. Ma nei campi c'è un valore incomparabile: puoi decidere quale futuro vuoi avere».

«Non è facile - dice Ettore Prandini, presidente nazionale della Coldiretti - l'accesso alla terra. Dal 2014 ad oggi 35 mila giovani under 40 hanno presentato domanda per l'insediamento in agricoltura ma ben 2 richieste su 3 (66%) non sono state accolte per colpa di errori di programmazione delle Regioni, che non hanno messo risorse sufficienti nel Psr (Piani di sviluppo rurale). L'utilizzo delle risorse comunitarie è stato finora pari al 29% del totale e si rischia di dover restituire i fondi a Bruxelles".

FAMIGLIE MOBILITATE

«Sono riuscito a comprare la terra - racconta Gianluca Bergianti, a Gargallo di Carpi - perché tutta la mia famiglia mi ha aiutato. Questa è terra buona per tante coltivazioni ma costa 45.000 euro all'ettaro. Oggi ho 16 ettari in proprietà e altri 21 in affitto». La Bergianti Terrevive punta in alto. «Faccio vino biodinamico, senza 'aiuti' chimici: 15 mila bottiglie prodotte da me e altrettante per conto di altri contadini. Ma quest'anno la peronospora ha banchettato nei miei vigneti e produco solo 4.000 bottiglie. Come si resiste? Il vino non ha reso bene ma i seminativi sono andati alla grande. Produco grano, favino, triticale e frutta. Ho 4 ettari di orto - 2 dei quali sono fattoria sociale - e un cavallo e un asino che mi forniscono l'unico concime che uso. Mi sono laureato a Pisa in enologia e faccio il consulente per altri agricoltori. Anche questo porta reddito». I prezzi del Bergianti non somigliano a quelli delle cantine sociali. Il vino base viene venduto a 5,50 euro per passare poi a 13 euro per il classico e ai 17 del rifermentato. «Ma a Parigi si stupiscono di trovare un vino biodinamico così buono a soli 18 euro. In Italia fornisco enoteche che puntano sulla cultura». Gianluca Bergianti è orgoglioso del suo Orto Giardino terapico. «Vengono bambini delle scuole e anche i ragazzi di una coop sociale. Sono 22, con tre educatori. C'è chi raccoglie la frutta, lavora nell'orto o vende i prodotti, c'è chi almeno all'inizio si ferma nel Giardino per un primo contatto con la natura. La cosa più bella è che alcuni dei ragazzi della coop, con questo lavoro, hanno smesso la terapia farmaceutica".

Sono più numerose che nel resto d'Europa, ci sono anche più donne. Ma soprattutto le aziende gestite dagli under 35 sono in media più grandi, più produttive e più redditizie. Il ripristino dei terreni abbandonati

Focus

COSTI PROIBITIVI NEI VIGNETI

Non tutti i campi sono aperti ai giovani. Proibitivo, ad esempio, l'acquisto dei vigneti più famosi, oggetto anche di speculazioni finanziarie. Secondo l'osservatorio Winenews per un ettaro di Barolo non si vendono i 200.000 euro per ettaro con punte di 2,5 milioni sempre del tre decimi. Barbaresco a 500.000, Brunello di Montalcino non meno di 700.000. Franciacorta a 250.000, Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene a 400.000 per scendere a 200.000 per il Prosecco doc. Ma anche nella terra emiliana si sta, modesto Lambrusco in mano, fare le avvere un impresa. Un ettaro costa intorno ai 35-45 mila euro.

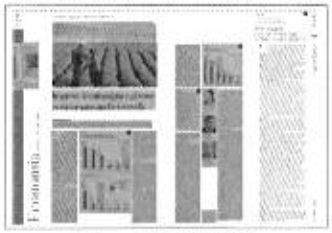

Peso:1-1%,24-51%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I numeri

INDICE DEL RICAMBIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA
RAPPORTO TRA CONDUTTORI FINO A 35 ANNI E QUELLI OVER 65

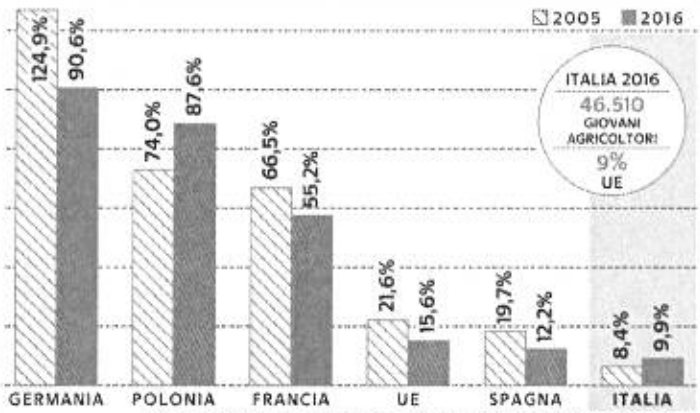

FONTE: ELABORAZIONI NOMISMA SU DATI EUROSTAT. INDAGINE CAMPIONARIA 2016 (SPA)

PIÙ "ROSA" NEI CAMPI
COMPOSIZIONE DI GENERE DEI GIOVANI AGRICOLTORI

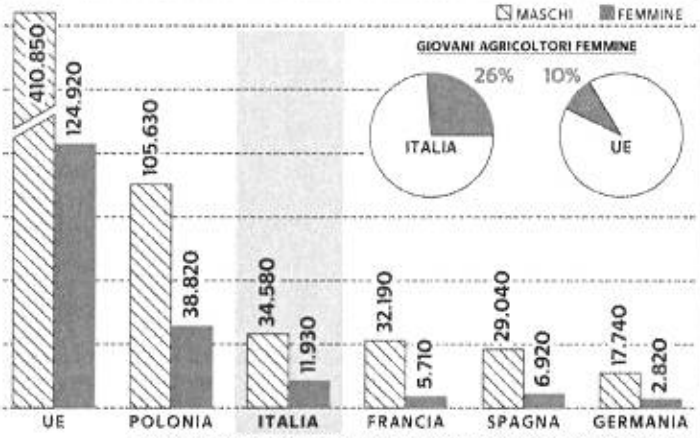

FONTE: ELABORAZIONI NOMISMA SU DATI EUROSTAT. INDAGINE CAMPIONARIA 2016 (SPA)

Campi e stalle nell'era 4.0
così cambia l'Italia Verde

Economia

Sopra, la prima puntata dell'inchiesta sull'agricoltura del terzo millennio pubblicata lo scorso numero di *Affari & Finanza*

I numeri

LE PERFORMANCE ECONOMICHE
OUTPUT STANDARD PER AZIENDA, IN EURO

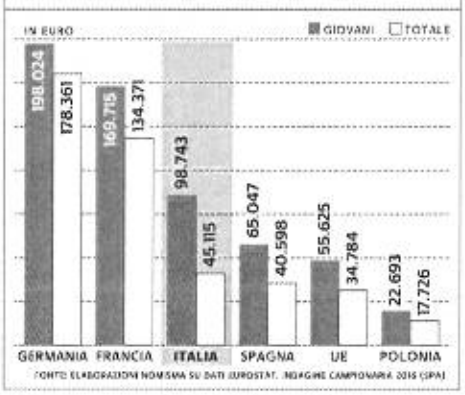

FONTE: ELABORAZIONI NOMISMA SU DATI EUROSTAT. INDAGINE CAMPIONARIA 2016 (SPA)

Ettore Prandini
presidente nazionale della Coldiretti

Gian Marco Centinaio
ministro delle Politiche agricole

Phil Hogan
commissario Ue alle politiche agricole

! E' in atto un forte ricambio generazionale in agricoltura, sono tornati molti giovani e questo aiuta la digitalizzazione

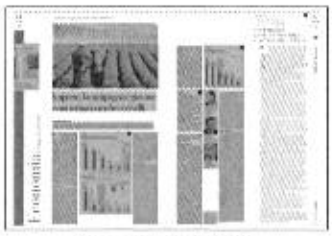

Telpress Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Reclutare il personale. Il contratto intermittente prende spazio negli studi: il Ccnl lo prevedeper i picchi di attività come le dichiarazioni fiscali, la gestione dell'archivio o la digitalizzazione

Per il 730 scatta il lavoro a chiamata

Negli studi professionali i picchi di lavoro si possono gestire con il lavoro a chiamata, anche grazie a un utilizzo più esteso di questo strumento rispetto ad altri settori. Questo comparto, infatti, è uno dei pochi che ha disposto una puntuale regolamentazione del contratto di lavoro a chiamata, con l'accordo del 17 aprile 2015 (tuttora vigente).
La disciplina contrattuale consente, quindi, un'applicazione a maglie più larghe rispetto a quei settori che hanno optato per non occuparsi della materia, lasciando percorribili le sole ipotesi di legge, tra cui quelle risalenti addirittura al 1923 e non sempre quindi adeguate.

Le possibilità

L'articolo 56 del Ccnl studi ricorda come il contratto di lavoro intermittente o a chiamata possa essere utilizzato per periodi con una particolare intensità lavorativa, elencando le seguenti attività:
dichiarazioni annuali nell'area professionale economico-amministrativa e nelle altre attività professionali;
archiviazione documenti per tutte le aree professionali;
informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.
Visto che il contratto elenca ipotesi «a titolo esemplificativo» , resta spazio anche per ulteriori fattispecie con finalità analoga, purché la prestazione lavorativa avvenga in modo discontinuo o intermittente. Inoltre, la disposizione contrattuale resta autonoma rispetto alle altre casistiche consentite dalla legge che quindi si aggiungono: sia quelle oggettive (l'elenco è nella tabella del regio decreto 2657/1923) che quelle soggettive (soggetto sotto i 24 anni o sopra i 55). Per i giovani under 24, poi, le prestazioni devono concludersi entro i 25 anni.
Peraltro, le esigenze oggettive per l'utilizzo della prestazione lavorativa in modo discontinuo possono essere individuate attraverso intese collettive (territoriali o aziendali) sottoscritte dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I requisiti

Il Ccnl richiede che il contratto di lavoro intermittente sia stipulato in forma scritta e contenga, oltre agli elementi richiesti in generale, l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che ne consentono la stipula; il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore (almeno un giorno lavorativo); il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; l'indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività. Inoltre, ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa dell' utilizzazione spetta un importo minimo a titolo di indennità pari al 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione come individuata dal Ccnl e dai ratei di mensilità aggiuntive.

I divieti

Il contratto di lavoro a chiamata non è ammesso per sostituire i lavoratori in sciopero nonché presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi,sospensioni o riduzioni dell'orario dovute a cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Alessandro Rota Porta

I vincoli

L'accordo si attiva subito al massimo per 30 giorni

Sono due i vincoli da tenere presente per ricorrere al contratto di lavoro a chiamata: l'obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa e il tetto di utilizzo del lavoratore per un massimo di quattrocento giornate nel triennio.

Gli obblighi informativi

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare solo online indicando i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, le date di inizio e fine della chiamata, all'interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Se il datore di lavoro conosce la programmazione dell'attività lavorativa può effettuare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di più attività, ciascuna non superiore a 30 giorni: la prassi del Lavoro ha chiarito che questi si considerano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e, pertanto, possono essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all'interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

Altrimenti servono comunicazioni singole. Il modello Uni-Intermittente può essere inviato tramite tramite email, presso l'indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it (valido anche se inviato da un indirizzo non Pec) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.

Rimane poi la possibilità di utilizzare una app dedicata oppure di inviare un sms al numero 339-9942256; quest'ultima modalità può essere utilizzata unicamente per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene la stessa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla comunicazione. Questo canale è utilizzabile solo previa registrazione e abilitazione al portale Cliclavoro.

La comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell'inizio e può essere annullata attraverso l'invio di una successiva comunicazione ad hoc (solo tramite mail o web) da effettuare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero - nel caso in cui il lavoratore non si presenti - entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Da ultimo, rimane la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (all'Ispettorato territoriale del lavoro di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in questa ipotesi, costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema insieme alla ricevuta di trasmissione del fax.

La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

I limiti di impiego

Passando al tetto di utilizzo del lavoro a intermittente, vige un limite massimo per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, di 400 giornate di effettivo lavoro «nell'arco di tre anni solari»(tranne che per turismo, pubblici esercizi e spettacolo).

Infine, si ricorda che i lavoratori a chiamata, al pari di tutti gli altri, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria e a tutte le tutele previste in materia di sicurezza sul lavoro, formazione minima compresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVO FALLIMENTO

Concordati e accordi unitari per le crisi dei gruppi di imprese

Il Codice sull'insolvenza permette di presentare piani di risanamento complessivi
In caso di continuità possibile anche trasferire le risorse tra le società

Il Codice della crisi e dell'insolvenza(il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio scorso) introduce, tra le novità più significative, la disciplina della crisi di gruppo. L'assenza di regole ha nel passato autorizzato numerosi tentativi di progettare piani di ristrutturazione funzionali ad una gestione unitaria della crisi, intuitivamente più agevole di quella parcellizzata, in presenza di relazioni industriali, finanziarie e contrattuali tra le diverse entità che compongono il gruppo.

La giurisprudenza

Nel 2015 la Corte di Cassazione (sentenza 20559 del 3 ottobre 2015), con una sentenza che costituì poi orientamento, ritenne inammissibile una delle impostazioni più utilizzate allo scopo, costituita dal conferimento in unica società di persone di attivo e passivo delle società del gruppo, che divenivano quindi soci illimitatamente responsabili.

Tre i punti su cui la Suprema corte ha basato la propria posizione:

la violazione dei diritti dei creditori;

la formazione delle maggioranze;

la competenza territoriale.

La confluenza di attivi e passivi in un'unica società avrebbe impedito di assegnare ai creditori delle conferenti il trattamento di cui avrebbero beneficiato nelle singole procedure in forza del principio, di cui all'articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Asservire parte di quel patrimonio al trattamento di creditori che prima del conferimento erano a tutti gli effetti terzi confligge con questo principio.

A quei creditori deve essere inoltre assicurato il diritto di approvare separatamente la proposta di concordato loro rivolta. Al contrario, nella vicenda su cui si è pronunciata la Suprema Corte, la maggioranza si era formata sul totale dei creditori conferiti, cosicché la capacità di incidere dei singoli ne risultò compromessa. Ulteriore censura ha infine riguardato la competenza territoriale, che l'operazione di conferimento aveva fatto convergere sulla neocostituita società di persone, travalicando così la disciplina vigente.

Le risposte della riforma

Su ognuno di questi aspetti la riforma interviene, in un quadro che regola un percorso unitario senza trascurare la tutela dei diritti dei singoli.

Il gruppo in crisi potrà presentare unitariamente piano di risanamento e ricorso, sia di ammissione al concordato preventivo che di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito. I presupposti per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazione dei creditori nel piano unitario rispetto alla prospettiva di procedure parcellizzate, e la rigorosa separazione delle masse attive e passive, quandanche confluenti, cosicché sia offerto ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto con il concorso sul patrimonio del debitore.

Nei fatti i piani di gruppo faranno ampio uso delle classi e potranno prevedere operazioni di fusione, scissione o trasformazione, funzionali alla esecuzione delle proposte e beneficiate del nuovo e processualmente semplificato regime di opposizione dei creditori previsto dall'articolo 116 del nuovo Codice della crisi.

I concordati di gruppo in continuità, e quindi con prevalenza dei flussi derivanti dalla gestione rispetto agli incassi delle dismissioni, potranno prevedere anche il trasferimento di risorse tra le società, purché un professionista indipendente ne attesti la necessità rispetto al "*going concern*" e la coerenza con l'obiettivo del miglior trattamento dei creditori.

La formazione delle maggioranze si prevede contestuale ma separata. I creditori esprimeranno quindi il voto sulla proposta formulata dal loro debitore, pur confluente in un disegno più ampio, ed il concordato di gruppo potrà intendersi approvato quando lo siano le singole proposte, secondo le regole dell'articolo 109 del nuovo codice della crisi.

La competenza territoriale, infine, si determina in funzione, alternativamente, della localizzazione del debitore che esercita sul gruppo funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497bis del Codice civile, o in mancanza del maggiore tra i debitori inclusi nella proposta di gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Ceradini

IMPOSTE INDIRETTE

Liquidazione Iva, scarti dallo Sdi da monitorare

Attenzione agli invii effettuati a ridosso del termine odierno

Scade oggi il primo appuntamento con la liquidazione periodica Iva mensile post fattura elettronica (il 16 cadeva di sabato).
Un elemento cui prestare particolare attenzione è il cosiddetto scarto della e-fattura; problema, questo, assente con il vecchio modus operandi della fattura analogica. Per capire quanto la questione sia rilevante, basta pensare che al 31 gennaio, secondo quanto comunicato dalle Entrate, l'incidenza degli scarti per errori di compilazione era il 5,01%, anche se il trend è in calo.
La fattura si considera regolarmente emessa se (e solo se) supera con successo i controlli del Sistema di interscambio (Sdi), il quale la recapiterà all'indirizzo telematico del destinatario. Lo Sdi ha tempo cinque giorni per i controlli e per comunicare l'esito al soggetto emittente, e in caso di scarto l'emittente ha a sua volta altri cinque giorni effettivi – non lavorativi – per riemettere la stessa fattura corretta dell'errore. Diventa quindi indispensabile monitorare l'esito del controllo, soprattutto per le fatture trasmesse a ridosso del termine odierno.
Facciamo un esempio. Una fattura attiva di gennaio, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa allo Sdi il 12 febbraio, ma viene scartata con ricevuta recapitata domenica 17 febbraio (la festività non posticipa il termine).
A questo punto, il contribuente dovrebbe conteggiare la fattura nella liquidazione Iva tra le vendite di gennaio e ritrasmetterla correttamente entro cinque giorni dallo scarto (in questo caso entro venerdì 22 febbraio). L'importante è che, a prescindere dall'esito della trasmissione, la fattura confluisca comunque nella liquidazione di gennaio, per evitare di incappare nell'omesso versamento.
Oltretutto, anche se non si accorge dello scarto, il contribuente potrebbe comunque considerare la fattura nella liquidazione corretta, se il gestionale l'ha già contabilizzata relativamente a gennaio. In quest'ultima ipotesi, però, occorre comunque regolarizzare la trasmissione del documento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pierpaolo Ceroli
Luisa Miletta

ravvedimento e principi generali

Se il Fisco dimentica l'Abc delle sanzioni sulla fattura elettronica

La disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie contiene, per fortuna, delle ancore di salvezza rispetto alla babele e alle molte ipocrisie delle vicende fiscali. Queste ancore si trovano nel Dlgs 472/1997, che disciplina i principi cardine del sistema sanzionatorio. Tra cui spiccano quelli del favor rei e del ravvedimento operoso. Il favor ha due declinazioni: abrogazione dell'illecito (che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportamento non costituisce più violazione punibile) e modifica nel tempo dell'entità delle sanzioni. Le due ipotesi sono disciplinate, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Dlgs 472/1997.

La circolare 180/1998 rappresentò, correttamente, che il principio del favor (quello del comma 2) si applica anche quando un adempimento viene abrogato e, quindi, risulta indirettamente abrogata la relativa sanzione. Il documento fece gli esempi della abrogata – e criticata – bolla d'accompagnamento e dei vecchi elenchi clienti e fornitori.

Stupisce, quindi, che oggi risultino ancora in vita delle penalità per le quali l'adempimento è ormai abrogato. Ad esempio, nell'articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997 è ancora prevista la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione dei componenti negativi relativamente ai rapporti intercorsi con operatori *black list*.

Lo stesso si può dire per lo spesometro, che dal 2019 è abrogato, per il quale l'articolo 11 del Dlgs 471/1997 continua a tenere in vita le penalità. È chiaro, tuttavia, che se un adempimento è abolito non potranno mai essere irrogate le relative sanzioni (ricordando che la semplice decorrenza di una norma non deroga al principio del favor).

Il riferimento allo spesometro porta a un altro adempimento oggetto di forti criticità in questo periodo. Nelle risposte a Telefisco 2019, riguardo alla speciale riduzione delle sanzioni nella prima applicazione della fattura elettronica, l'Agenzia afferma che la riduzione dell'80% – prevista dall'articolo 1, comma 6, lettera b), Dlgs 127/2015 – si riferisce solo alle violazioni in tema di emissione della fattura e non a quelle relative al conseguente omesso versamento. La risposta sembra voler dire che in caso di omessa fatturazione si applica anche la sanzione dell'omesso o insufficiente versamento periodico. La stessa risposta afferma che restano tuttavia validi i principi del ravvedimento operoso, probabilmente perché con la circolare 42/E/2016 venne affermato che con il ravvedimento l'omesso versamento dell'imposta è assorbito dalla violazione prodromica, che nel caso citato risultava la dichiarazione infedele. Il ravvedimento, però, segue i principi del sistema sanzionatorio: si applica alla sanzione edittale. Così che nessuna sanzione per omesso versamento può essere irrogata dall'ufficio in presenza di violazione relativa all'adempimento prodromico, come quello dell'omessa o ritardata fatturazione. Basta leggere – e applicare – la norma: si tratta dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, che disciplina i ritardati o omessi versamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Deotto

FISCO INTERNAZIONALE

Trasferimenti di sede al test di neutralità

La residenza delle società può essere spostata con operazioni straordinarie
Da monitorare la presenza di stabile organizzazione e l'effetto sui soci

Le risposte delle Entrate a Telefisco 2019 riportano in primo piano – sia pure indirettamente – le ricadute fiscali degli strumenti giuridici "alternativi" con cui può avvenire il trasferimento all'estero della residenza di società che esercitano imprese commerciali. È il caso, in particolare, di fusioni, scissioni, e, seppure in modo più articolato, conferimenti d'azienda e di quote o azioni.

Quanto a fusioni, scissioni e trasferimenti di sede, le operazioni sono caratterizzate da neutralità fiscale e la differenza principale tra operazioni in ambito domestico e internazionale è rappresentata dal fatto che in ambito internazionale la neutralità è subordinata alla sussistenza di una stabile organizzazione che residua in Italia al termine del trasferimento di residenza. Ciò tenuto conto da un lato della definizione di stabile organizzazione particolarmente "estesa" contenuta nel l'articolo 162 del Tuir e dall'altro delle eventuali definizioni difformi contenute nelle Convenzioni bilaterali stipulate sin qui dall'Italia.

Il contribuente ha il diritto di applicare la norma più favorevole tra quella convenzionale e quella domestica (ai fini che qui interessano, quella domestica).

Poiché l'Italia ha espresso riserva di disapplicazione ai fini della cosiddetta *Multilateral convention* per molte delle modifiche poi inserite nell'articolo 162 del Tuir, è ragionevole supporre che la definizione di stabile organizzazione contenuta nelle Convenzioni sino ad oggi stipulate resterà diversa da quella contenuta nell'articolo 162 del Tuir, anche una volta che la *Multilateral convention* sarà stata ratificata dal nostro Paese.

La stabile organizzazione

La questione della stabile organizzazione che residua dopo il trasferimento di residenza si pone sotto diversi profili: il primo punto è quanta parte del soggetto trasferito sia "confluita" nella stabile organizzazione italiana, vale a dire se e in quale misura lo Stato italiano abbia perso potestà impositiva su parte dell'azienda preesistente. Questo aspetto andrà valutato considerando anche se le funzioni determinanti dell'azienda siano in effetti uscite dal territorio italiano, dunque costituiranno elementi probatori i documenti eventualmente predisposti in annualità passate ai fini del *transfer pricing* (articolo 1, comma 6 del Dlgs 471/1997).

La questione della stabile organizzazione "residua" diventa poi più articolata nei casi di società che, prima e dopo il trasferimento, hanno come principale attività la gestione di disponibilità finanziarie, di attivi liquidi o di singoli beni. Ci si potrebbe infatti domandare come, ad esito del cambio di residenza, potrebbe configurarsi una stabile organizzazione in Italia di una società che ad esempio è stata fusa da o scissa a favore di una società estera.

Questa circostanza, unita alla mobilità dei capitali e alla loro tracciabilità, dovrebbe far ritenere che, nei casi in cui la gestione di queste disponibilità sia affidata a gestori non residenti, nessuna stabile organizzazione della società trasferenda sia in effetti ravvisabile post-trasferimento, e ciò anche a prescindere dalla residenza di eventuali soci o amministratori senza deleghe operative sull'attività societaria.

Quanto alla posizione delle riserve di utili delle società trasferende, il trasferimento della residenza non «dà luogo di per sé all'imposizione dei soci della società trasferita» (articolo 166, comma 2-ter del Tuir).

I soci

La questione dei soci diventa ancora meno significativa laddove gli stessi non siano residenti in Italia: sia nel caso in cui la residenza dei soci fuori dall'Italia sia consolidata da tempo, sia – anche se in misura diversa – laddove questa risulti dall'operazione straordinaria ipotizzata.

Se i soci sono residenti in Italia, il fatto che la società italiana abbia trasferito la residenza all'estero potrebbe far scattare sia presunzioni di esterovestizione, sia eventuali effetti di applicazione della disciplina Cfc. Al contrario, se i soci della società trasferita sono (già) residenti all'estero, l'interesse erariale italiano si esaurisce – limitatamente alla società – al momento dell'uscita della stessa dalla giurisdizione italiana.

Per effetto di fusioni o scissioni internazionali è anche possibile che i soci preesistenti al trasferimento siano diluiti o concambiati con altre partecipazioni, fino al punto che nella società trasferita la parte di soci residenti sia ridotta o del tutto eliminata a conclusione dell'operazione.

Assumendo la genuinità economica di queste operazioni, le situazioni andranno monitorate anche considerando la natura del socio "uscente", vale a dire se questo è una persona fisica o un soggetto Ires, anche tenendo conto del fatto che è prevista una exit tax per le società (articolo 166 del Tuir) ma nulla è previsto per le persone fisiche, e che i parametri per fissare la residenza delle società e delle persone fisiche restano diversi, talvolta anche sotto il profilo temporale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di
Marco Abramo Lanza
Francesco Nobili

REDDITO D'IMPRESA

Perdite con scomputo totale quando cessa l'attività

Critico il caso dell'azienda chiusa senza formale liquidazione con ammanchi

La modifica al regime delle perdite fiscali derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle originate dalla partecipazione in Snc e in Sas, sia in regime di contabilità semplificata che in ordinaria, con possibilità di utilizzo, a regime, nei limiti dell'80% dei relativi redditi dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ripropone il tema dell'utilizzo delle perdite in caso di cessazione dell'attività.

Il regime transitorio, per i soggetti in semplificata, con utilizzo limitato delle perdite residue del 2017/2018 nel limite del 40% del reddito del 2018 e/o del 2019 accentua l'effetto iniquo di un'eventuale interpretazione letterale delle disposizioni sulla liquidazione e sulla possibilità di utilizzare le eccedenze negative in misura limitata nell'esercizio di chiusura dell'attività.

Si pensi al caso, non così infrequente stante le molte domande formulate dai lettori nel corso di Telefisco, dell'imprenditore individuale che ha cessato l'attività nel corso del 2018, senza una formale procedura di liquidazione, e che nel 2017 aveva accumulato delle perdite fiscali.

Se il reddito di impresa del 2018 è positivo, ad esempio perché con la chiusura dell'attività si realizza il magazzino o si conseguono delle plusvalenze dalla cessione dei cespiti aziendali, che non sono rateizzabili stante la chiusura dell'attività, si troverebbe nella irragionevole situazione di dover assoggettare comunque a tassazione parte del reddito realizzato nel 2018.

In particolare se ipotizziamo che il reddito del 2018 sia di 100 e che le perdite conseguite nel 2017 siano di pari importo avremmo i seguenti effetti, interpretando letteralmente le nuove disposizioni dell'articolo 8 del Tuir e la relativa disciplina transitoria prevista dalla legge di Bilancio per il 2019:

tassazione del 20% del reddito conseguito nel 2018 se le perdite originano da una contabilità ordinaria;

tassazione del 60% del reddito conseguito nel 2018 se le perdite derivano da una contabilità semplificata. In entrambi i casi stante la chiusura dell'attività il contribuente non potrebbe più usare le perdite residue in futuro.

L'estensione anche agli imprenditori minori dell'utilizzo delle perdite nei limiti dell'80% del reddito degli esercizi successivi e quindi l'allargamento della platea dei soggetti interessati potrebbe essere l'occasione per l'Agenzia delle entrate per fornire un chiarimento in merito all'utilizzo delle perdite nelle liquidazioni ordinarie disciplinate dall'articolo 182 del Tuir.

L'applicazione di tale norma pone diversi interrogativi anche per l'utilizzo delle perdite generate dalle società di persone (si veda il Sole 24 Ore del 6 agosto 2018) oltre a quelle irrisolte delle società di capitali. L'unico intervento noto in merito è stato quello di Assonime che nella circolare 33/2011 (relativa alla nuova disciplina di riporto delle perdite per i soggetti Ires) ha sostenuto che la limitazione all'utilizzo delle perdite nei limiti dell'80% del reddito non dovrebbe trovare applicazione nel bilancio finale di liquidazione.

Tale affermazione origina da un processo logico in quanto le limitazioni alla compensazione delle perdite non sono dirette ad impedire l'integrale utilizzabilità delle perdite stesse, ma esclusivamente a rallentarne il processo di assorbimento con i redditi dei periodi successivi.

Riprendendo quanto indicato da Assonime appare, quindi, del tutto logico ritenere che in sede di cessazione dell'attività d'impresa l'intero reddito debba trovare compensazione nelle perdite residue senza subire la falcidia del 20% a regime o delle diverse percentuali (40%/60%) stabilite dal regime transitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Dan

l'entrata in italia

Sì al valore di mercato anche se inferiore al costo fiscale estero

Il chiarimento a Telefisco blocca la deducibilità della minusvalenza

Anche per quanto riguarda l'entrata in Italia, l'articolo 166-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, assimila il regime fiscale delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) a quello del trasferimento sede. L'assimilazione era stata già riconosciuta dalle Entrate (risoluzione 69/E/2016) rispetto a una fusione per incorporazione di una società lussemburghese in una italiana. Quindi, anche per le operazioni straordinarie, l'entrata avviene a valore di mercato (definito in base al Dm 14 maggio 2018 sui prezzi di trasferimento, tenendo conto per le aziende del valore dell'avviamento) se la società incorporata, scissa o conferente è fiscalmente residente in uno Stato della Ue o in uno Stato *white list* con scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996). In caso contrario, il valore di mercato va determinato con accordo preventivo ex articolo 31-ter del Dpr 600/73. Senza accordo, il valore di entrata è pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato (per le attività) e al maggiore di questi (per le passività). Per il riconoscimento del valore di mercato non rileva più l'applicazione di una *exit tax* nel Paese di provenienza. Sempre la risoluzione 69/E ha confermato l'applicazione in entrata del valore di mercato (valore normale nella normativa pre Atad) anche se l'incorporata estera non ha un'azienda ma solosingoli beni (nel caso, partecipazioni in società immobiliari). Peraltro, è possibile che lo Stato di provenienza applichi la tassazione se, come pare verosimile, per effetto della fusione non resta una stabile organizzazione in cui confluiscono i beni detenuti dalla società incorporata (da valutare, peraltro, la possibile esenzione per i maggiori valori delle partecipazioni se nello Stato estero è applicabile la *participation exemption*).
In caso di fusione (ma anche di altre operazioni straordinarie) si possono creare delle differenze tra valori fiscali italiani (di mercato) e valori fiscalmente riconosciuti del Paese estero nella probabile ipotesi in cui i beni confluiscano in continuità fiscale (senza rivalutazione) nella stabile organizzazione della società italiana in tale Paese.
Per le Entrate (risposte a Telefisco 2019) il valore di mercato va usato anche se inferiore al costo fiscale estero e la minusvalenza non è deducibile ai fini fiscali esteri, con la conseguenza che tale minusvalenza non è fiscalmente riconosciuta né in Italia né all'estero. Il nuovo articolo 166-bis include tra le operazioni straordinarie, oltre alla fusione di una società estera in una italiana, anche la scissione di una società estera a favore di una italiana. È auspicabile che l'applicazione del criterio del valore di mercato sia confermata anche per le scissioni aventi a oggetto singoli beni (partecipazioni, immobili), in linea con quanto prevede la risoluzione 69/E per l'incorporazione di una società che non dispone di un'azienda. Il comma 1, lettera e), prevede infine l'applicazione del criterio in esame quando una società non residente conferisce una stabile organizzazione a favore di una società italiana. Anche in questo caso, è auspicabile che venga confermata l'applicazione della disposizione anche al conferimento di un'azienda situata nello stesso Stato della società conferente (e non solo di una stabile organizzazione estera) e al conferimento di singoli beni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSONE FISICHE

Azienda con avviamento escluso: non c'è plusvalenza in caso di eredità

Il regime di neutralità non viene meno se l'importo è fuori dall'ammortamento

Un rilevante valore di avviamento, escluso da ammortamento, non fa scattare la plusvalenza sul trasferimento d'azienda. Il caso è quello del passaggio *mortis causa* di un'azienda dal padre al figlio. In particolare, secondo la Ctr Bologna (sentenza 2061/8/2018, presidente e relatore Alessandrini), l'inserimento ex novo di un cospicuo valore d'avviamento nel bilancio della ditta individuale "trasferita" non fa venire meno il regime di neutralità fiscale (valori contabili invariati), a patto che tale avviamento sia escluso da ammortamento. Quindi non c'è plusvalenza tassabile con l'Irpef.

La norma e la vicenda

Secondo l'articolo 58, comma 1, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. Inoltre, tali criteri si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la stessa azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Quest'ultima situazione è proprio quella verificatasi nel caso oggetto della sentenza, in cui una farmacia era passata dal padre deceduto ai figli eredi, che avevano continuato a gestirla da subito con una società di fatto, per poi effettuare un trasferimento notarile di quote a favore di uno soltanto degli eredi; la situazione contabile della nuova ditta, però, presentava un cospicuo valore di avviamento, che in precedenza non era presente.

Secondo il Fisco, ciò costituiva una modifica dei valori fiscalmente rilevanti e, quindi, il trasferimento non poteva dirsi realizzato nel regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 58 del Tuir, sicché veniva recuperata a tassazione la plusvalenza emergente.

Gli eredi, invece, contrapponevano il fatto che tale iscrizione contabile riguardava un "avviamento escluso", come espressamente specificato nel documento fiscale, tant'è che tale avviamento non era mai stato ammortizzato ed era stato indicato soltanto per garantire i crediti degli altri coeredi verso quello che aveva acquisito la farmacia.

La sentenza Ctr

I giudici di merito hanno dato ragione ai contribuenti, stabilendo che erano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 58, ovvero lo scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi e l'attribuzione a uno solo di essi; e sempre in base all'articolo 58 nessun effetto avrebbe potuto produrre, ai fini dell'ammortamento, l'iscrizione dell'avviamento, come in effetti era avvenuto. Da qui l'annullamento dell'atto impositivo del Fisco.

Il precedente di Cassazione

Nella recente giurisprudenza di legittimità è stato esaminato un caso analogo, ma l'erede che aveva "ritirato" la farmacia aveva iscritto in bilancio il valore di avviamento derivante dall'acquisto delle quote dei coeredi e lo aveva ammortizzato e portato in deduzione.

In questo caso – ha stabilito la Cassazione – il pagamento dei conguagli costituisce un costo sostenuto allo scopo di acquisire la piena proprietà dell'azienda e continuare in via esclusiva l'attività imprenditoriale e, quindi, l'iscrizione in bilancio della quota di ammortamento dell'avviamento e la deducibilità della relativa posta sono legittime, stante l'evidente inerenza del costo (Cassazione, sentenze 949 e 954 del 2018).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Borgoglio

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Irap, area di sedime deducibile prima degli Oic

Bocciata la tesi dell'Agenzia: fino alle modifiche del Tuir prevale il testo della norma

Il principio di derivazione del bilancio civilistico esteso all'applicazione dell'Irap è salvo anche ai fini della deducibilità del costo delle aree di sedime di fabbricati strumentali. Lo ha deciso la Ctp di Piacenza con la sentenza 238/2/2018 (presidente Crisafulli, relatore Belluzzi). La controversia riguarda il periodo di imposta 2011 in quanto successivamente le regole sono cambiate.

La sentenza è molto articolata e riguarda ben quattro aspetti della controversia ai quali conseguono altrettante decisioni.

La deduzione ante-derivazione

La decisione relativa alla deducibilità ai fini dell'Irap delle quote di ammortamento di un fabbricato strumentale al lordo del costo dell'area sottostante, secondo i giudici piacentini, deriva dal fatto che l'articolo 36 del Dl 223/2006 che ha introdotto lo scorporo dell'area non richiama l'Irap e nemmeno una simile previsione è contenuta nel Dlgs 446/1997 istituivo dell'imposta regionale. Pertanto deve prevalere il dato normativo previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto secondo cui la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

La normativa sull'Irap nel prevedere le deroghe al principio di derivazione dal conto economico non prevede l'ipotesi dello scorporo del costo dell'area occupata dalla costruzione. L'Agenzia invece ha sempre considerato indeducibile il costo della area di sedime di un fabbricato strumentale (circolare 36/E/2009).

La controversia riguardava un rilievo relativo al periodo di imposta 2011. Da allora le cose sono cambiate. Infatti per effetto del recepimento nel Tuir delle regole contenute nei principi contabili, si ricorda che l'Oic 16 prevede la necessità di individuare la quota di costo del fabbricato imputabile al terreno e in quanto tale non ammortizzabile. Si prescinde in questa sede dalle modalità di quantificazione del valore del terreno, ma ricordiamo il principio che essendo il terreno sottostante non ammortizzabile ai fini civilistici non può essere deducibile nemmeno ai fini dell'Irap.

Le altre decisioni

La sentenza si occupa anche di altri aspetti. In primo luogo boccia la richiesta della società ricorrente in ordine al mancato rispetto del termine dei 60 giorni per la emissione dell'avviso di accertamento, dalla notifica del processo verbale di constatazione, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto del contribuente. La motivazione non convince ed è giustificata dal fatto che in occasione delle verifica fiscale del periodo di imposta 2014 è emersa una infrazione per l'anno 2011 per il quale il termine per la emissione dell'avviso di accertamento stava per scadere.

La Commissione si è occupata anche della questione del processo telematico, con un dispositivo per la verità poco comprensibile. Sembra di capire che la procedura adottata da una parte non condiziona l'altra parte del processo tributario. Nella fattispecie la società ricorrente aveva adottato la procedura cartacea ma con questo non poteva obbligare l'Agenzia a seguire la medesima procedura. Dal primo luglio 2019 queste situazioni saranno assorbite dall'obbligo del processo telematico per entrambe le parti.

Infine i giudici piacentini accolgono il rilievo delle Entrate inerente l'indeducibilità dell'ammortamento di una abitazione di tipo civile di cui la società non aveva fornito la prova di strumentalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Paolo Tosoni

BENEFIT AZIENDALI

Amministratori e direttori fuori dagli sconti sul welfare

Chi gestisce la società non è considerato come un lavoratore subordinato
Esclusi anche i dipendenti di grado elevato che formano una categoria a sé

I benefit di welfare corrisposti all'amministratore unico di una società non possono essere esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, perché la sua condizione lavorativa non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato. È uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 10 del 25 gennaio 2019, nella quale sono stati chiariti diversi profili sul regime fiscale di favore di alcuni tra i benefit annoverati all'articolo 51, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'analisi delle Entrate si è concentrata, da un lato, sui destinatari delle misure agevolative e sulla nozione di "categoria" di dipendenti; dall'altro lato, è stato chiarito l'ambito della deducibilità dei costi relativi ai benefit riconosciuti in base al regolamento del piano di welfare.

Il soggetto che aveva posto il quesito è una società gestita da un amministratore unico, percettore di un compenso fiscalmente inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli ++ di lavoro dipendente, e costituita da alcuni lavoratori dipendenti diretti (di cui un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), da un lavoratore in somministrazione a tempo determinato (addetto alla sala) e da uno stagista extracurriculare (anch'egli addetto alla sala) percettore di una indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir).

Secondo quanto prospettato nell'istanza, il piano di welfare (unilaterale) messo in campo dalla società – per incrementare il livello di soddisfazione dei propri dipendenti – prevede, con oneri a carico del datore, tre benefit diversificati in base a categorie omogenee, tramite uno specifico regolamento aziendale in adempimento di un obbligo negoziale.

Le misure in questione rientrano tra quelle indicate all'articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir e consistono in:
assistenza domiciliare ai familiari anziani previa convenzione con struttura privata specializzata in servizi socio-assistenziali;
frequenza di un corso privato di lingua extra-scolastico per i figli presso centri professionali di formazione linguistica, rivolti alla categoria dei "manager" (amministratore unico e direttore di sala);
servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata, destinato alla categoria degli addetti alla sala (esclusi gli addetti alla cucina e alla cassa).

L'agenzia delle Entrate ricorda che questi servizi, per essere pienamente agevolabili, devono rispettare tre requisiti:
essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Nel caso prospettato, le ultime due condizioni ricorrono perché, per i servizi contenuti nel piano welfare, i lavoratori non possono ricevere, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro né dal datore di lavoro né da parte dell'erogatore del servizio, nemmeno a titolo di rimborso totale o parziale. Inoltre, sono rispettate le finalità di educazione e istruzione, nonché quelle di assistenza sociale e sanitaria richieste dall'articolo 100 del Tuir.

Più articolata è, invece, la verifica del perimetro della categoria di dipendenti: poiché le disposizioni fiscali non riconoscono l'esenzione dei benefici welfare ogni qual volta le somme o i servizi siano rivolti ad personam o costituiscano dei vantaggi solo per alcuni lavoratori, le Entrate non hanno ammesso al regime agevolato i servizi destinati all'amministratore della società e al direttore di sala.

Per il primo, poiché la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa e, quindi, non può rientrare in una "categoria" di dipendenti. Per il secondo, perché restando unico componente della categoria individuata dall'istante, l'assegnazione si configurerebbe a titolo individuale.

Nessun dubbio, invece, sul riconoscimento del regime esentativo alla categoria degli addetti alla sala, tra cui lo stagista (in quanto percettore di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente) e il lavoratore somministrato.

Per quanto riguarda la deducibilità da parte della società dei costi relativi ai benefit, l'Agenzia ha precisato che il piano, essendo configurato come obbligo negoziale e non volontario, può godere della piena deducibilità del costo sostenuto dal reddito d'impresa, in base all'articolo 95 del Tuir: infatti, non solo è presente il requisito della non revocabilità ma sono anche precluse modifiche autonome da parte del datore di lavoro. Diversamente, si ricadrebbe nell'ipotesi della deducibilità limitata (articolo 100 del Tuir).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Rota Porta

LE ISTRUZIONI RGS

Pareggio di bilancio: sanzioni riservate solo a chi non certifica

Niente penalità per gli enti che sforano i vincoli di finanza pubblica
I dati definitivi sul saldo 2018 vanno inviati entro il prossimo 1° aprile

Obbligo di certificazione finale del pareggio di bilancio dell'anno 2018 e conferma delle sanzioni in caso di mancato/ritardato invio entro il entro il termine del 1° aprile 2019. Non si applicano invece penalizzazioni in caso di mancato rispetto del saldo non negativo 2018. A elencare i punti fermi sulla disciplina del pareggio di bilancio per l'anno 2018, dopo le importanti novità della legge 145/2018, è la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 14 febbraio 2019, relativa ai chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì).
La Ragioneria ricorda che sono confermati gli effetti peggiorativi prodotti sul saldo dell'esercizio 2018 dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti nell'anno.
Gli enti locali restano poi assoggetti all'obbligo di monitoraggio e certificazione, entro la scadenza del 1 aprile 2019 (31 marzo è domenica), del saldo finale effettivamente conseguito nell'anno 2018 (commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 232/2016). Il prospetto per la certificazione sarà definito con decreto e dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione. Prima di apporre la firma gli enti devono controllare che i dati del saldo al 31 dicembre 2018 inseriti in sede di monitoraggio siano corretti.
Nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a rettificarla, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 1° luglio 2019 (30 giugno è domenica). Superata quella scadenza, le amministrazioni sono obbligate a inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente solo nel caso in cui rilevino un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio e comporta dunque l'applicazione delle sanzioni.
Se la certificazione, sebbene in ritardo, è inviata entro il 30 maggio 2019, si applica nei 12 mesi successivi al ritardato invio la sola sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.
A partire dal 31 maggio 2019, negli enti che non hanno trasmesso la certificazione il revisore assume il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l'assolvimento dell'adempimento e di trasmettere il modello entro i successivi trenta giorni (29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Se la certificazione è trasmessa dal revisore entro il predetto termine si applicano le sanzioni del divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici. Fino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta sono sospese le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero dell'Interno relative all'anno successivo a quello di riferimento.
A decorrere dall'esercizio 2019 cessano di avere applicazione, infine, le sanzioni conseguenti al mancato rispetto del saldo non negativo dell'anno 2018.
Mentre sono sempre in vigore le limitazioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. Sul punto la legge di bilancio 2019 è intervenuta ad eliminare la penalizzazione del divieto di assumere personale con riferimento ai comuni non rispettosi del pareggio 2017 che hanno rinnovato i propri organismi nelle elezioni di giugno 2018.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Patrizia Ruffini

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:PRIMO PIANO

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/2

Oggi i 5Stelle giudicano Salvini "Non temo i tribunali del popolo"

Caso Diciotti: consultazione online su Rousseau, per dire No bisogna votare Sì. Critico Grillo

L'autorizzazione a procedere contro il ministro

Diciotti, M5S vota su Salvini "Ma se va a processo è crisi"

Oggi la consultazione degli iscritti su Rousseau, ma per dire no al processo bisogna scrivere sì e viceversa. Grillo attacca il quesito : "È la sindrome di Procuste". Scoppia il dissenso

LIANA MILELLA, ROMA

Un sì per dire no. Un no per dire sì. Con un uso contraddittorio tra sì e no - chi vota sì dice no all'autorizzazione a procedere, chi vota no invece dice sì - il Blogdellestelle ha lanciato per oggi la consultazione online sulla piattaforma Rousseau per decidere se autorizzare o negare il processo a Salvini, il ministro dell'Interno indagato per il sequestro dei migranti della Diciotti. Ecco il quesito: «Il ritardo dello sbarco della nave è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere. No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere». A sera chiosa lo scrittore Roberto Saviano: «Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di una decisione cruciale. Che vile attaccamento alla poltrona".

Le critiche investono il blog. E partono addirittura da Beppe Grillo che ironicamente chiosa «siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste», prendendo a prestito il paradosso utilizzato nel romanzo Comma 22 di Joseph Heller ("chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo"). Twitta Piero Grasso di Leu che fa parte della Giunta per le immunità del Senato: "Un quesito truffaldino per ottenere il no al processo a Salvini. Per fortuna Grillo se ne è reso conto. Di Battista? Non pervenuto».

La procura di Catania potrebbe decidere, in due settimane ma anche prima, pure il destino di Conte, Di Maio e Toninelli. Una ragione in più per M5S per salvare Salvini. Dichiara Berlusconi: «I 5S si sono spaventati, hanno sentito l'umore della base, e se il risultato sarà il rinvio a giudizio di Salvini potrà cadere il governo». In effetti fonti di governo M5S lanciano l'allarme dando per «molto probabile» il rischio di una crisi se vince l'autorizzazione. Ma le critiche proseguono. Andrea Severini, marito della sindaca di Roma Raggi scrive: «Salvini affronti il processo come ha fatto Virginia». Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio, invita «tutti gli iscritti a votare a favore dell'autorizzazione». Dice la consigliera romana 5S Teresa Zotta: «Rifletterò con molta ponderazione». E da Torino la consigliera Maura Poli attacca: «Siete ridicoli, fate pena, dovete solo vergognarvi», mentre il collega Damiano Carretto critica il quesito e sbotta: «Non capisco se a Roma stiano facendo di tutto per distruggere M5S». Dura la senatrice grillina dissidente Paola Nugnes: «La formuna non è chiara, bisogna fare uno sforzo per non votare diversamente dalle proprie intenzioni». Aggiunge la collega Elena Fattori: «Non è diverso dal decidere se Ruby era la nipote di Mubarak. Tra l'altro Gasparri votò sì, tanto per dire». Gregorio De Falco parla di «quesito fuorviante», mentre il senatore Matteo Montero ufficializza il suo "no per dire sì".

I capigruppo M5S di Camera e Senato D'Uva e Patuanelli difendono la "democrazia partecipata" e il Blogdellestelle a sera invita a evitae «allarmismi», spiegando che il quesito posto su Rousseau «è uguale alla risposta che sarà chiesta martedì (domani, ndr) ai senatori della giunta». Ma dalle opposizioni arriva una tempesta di critiche. I dem Zingaretti e Martina parlano di «buffonata» che «scarica le responsabilità sui militanti» e il costituzionalista pd Stefano Ceccanti denuncia «la faziosa formulazione del quesito».

Peso:1-10%,2-33%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

la Repubblica

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:1-2
Foglio:2/2

Il quesito per gli iscritti 5Stelle

Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere. No, si concede l'autorizzazione a procedere

Il presente documento ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:PRIMO PIANO

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:2
Foglio:1/1

Il racconto *Tra la base 5 Stelle*

La rabbia dei militanti "Così sdoganiamo Silvio e la sua idea di giustizia"

EMANUELE LAURIA

Un profluvio di critiche, alimentate dal sarcasmo di Beppe Grillo e intervallate solo dagli inviti alla *realpolitik* di quei militanti che temono l'imminente fine del "governo del cambiamento". La reazione della base M5S al lancio ufficiale del voto di Rousseau sul processo a Salvini, con un quesito bocciato persino dal fondatore del movimento, stavolta è veemente e fa traballare i vertici. Il Blog delle stelle trabocca di interrogativi. C'è quello di Max: «State cercando di distruggere questo movimento? Un referendum online su quello che dovrebbe essere un principio inderogabile sul quale poggia la storia di questa formazione politica? Sono bastati 8 mesi per farci diventare come tutti gli altri?». C'è quello di Viviana: «Ci dobbiamo far ridere dietro anche per la doppia negazione con cui è stato formulato il quesito?». E c'è, ancora, lo sconforto di Fabio: «Persino Grillo polemizza: hanno impostato un quesito molto ambiguo cercando di indirizzare il voto e pensando che noi iscritti siamo tutti deficienti». Many sottolinea: «Penalizzare chi lavora facendo votare di lunedì anziché di domenica è uno schiaffo agli attivisti». Valerio è fra i più duri e parla di quesito "vomitevole": «Mi dovete chiedere se un ministro possa essere al di sopra delle leggi dello Stato? Poco importa se si è trattato della tutela di un interesse pubblico. Qui stiamo sdoganando Berlusconi e la sua idea della giustizia". Per un altro iscritto, "Maxper", «il referendum ricorda quello della Brexit: Cameron era sicuro che tutto sarebbe andato bene e invece finì maluccio».
Va detto che, sull'altro fronte, ci sono gli attivisti passati dal mito dell'apriscatole al credo del movimento di governo: «Sì uguale esecutivo del cambiamento, no uguale elezioni. La scelta è semplice», rimarca un grillino che si firma "Sonocavoli" e che aggiunge: «Non cadiamo nel trappolone della coerenza a tutti i costi organizzato da giudici piddini».
Gli esponenti istituzionali vicini a Di Maio provano a gettare acqua sul fuoco: «Io non credo che il quesito sia ingannevole, il modo con cui viene posta la domanda – dice l'eurodeputato Ignazio Corrao – è lo stesso dei referendum abrogativi. Sottoporre una importante decisione politica alla valutazione degli iscritti è un omaggio alla storia del movimento e non il contrario». Ma Corrao, che dovrà affrontare la sua campagna elettorale contrapposto alla Lega, non rivela come voterà. La tensione è palpabile, la pubblicazione del quesito ha scosso tanti militanti. A venir fuori sono gli ortodossi e gli esponenti dell'anima di sinistra. Alle critiche dei consiglieri comunali torinesi fanno eco quelle che da Palermo muove l'ex candidato sindaco Ugo Forello: «Quando ho letto il testo non ci volevo credere. Ma è da agosto, proprio dai giorni del no allo sbarco della Diciotti, che stiamo facendo di tutto per regalare il governo a Salvini». Aldo Penna è un deputato M5S con un passato socialista e radicale: «Sarebbe stato più opportuno evitarla, questa consultazione online. Meglio seguire una linea se non più coraggiosa, maggiormente autonoma: i vertici hanno ampia delega da parte degli iscritti e come la pensino sul caso Diciotti l'hanno fatto intendere autodenunciandosi». Luigi Gallo, deputato vicino a Roberto Fico, la sua diffidenza sul quesito la esprime con un "warning" grosso così: «Attenzione, a tutti gli iscritti: si vota No per dire sì all'autorizzazione a procedere. Qui non siamo di fronte a una questione politica, su cui si può essere d'accordo o contrari. Salvini ha rispettato la legge? Saranno i giudici a dirlo. La politica non può sostituirsi alla giustizia, altrimenti finisce come con i governi Berlusconi». E, in fondo, quel continuo accostarsi a colui che Grillo chiamava lo "psiconano" dà l'esatta percezione delle paure di un movimento al bivio.

Sul blog piovono le critiche. "Volete distruggere questo movimento?". I big tentano di ricucire

Peso:26%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:PRIMO PIANO

la Repubblica
Dir. Resp.:Mario Calabresi
Tiratura: 216.733 Diffusione: 267.971 Lettori: 2.015.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:10
Foglio:1/1

Primarie Pd, staffetta a tre in tv Zingaretti: se c'è la crisi si voti

Per ora niente duello stile Usa, i candidati segretari si alternano su Rai3. Martina promette una segreteria unitaria. Giachetti: "Mai con D'Alema". Renzi: "Due volte ho pensato di lasciare i dem"

GIOVANNA CASADIO, ROMA

Se diventassi segretario del Pd, cosa farei: il tema è questo. E Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti lo svolgono in una staffetta tv, comincia uno, avanti il prossimo. Ma niente duello all'americana.

Come i candidati a un esame, e quindi ansiosi solo di dare ciascuno il meglio di sé e non di beccarsi, i tre in corsa per la guida del partito entrano nello studio di Rai3, a "In mezz'ora" di Lucia Annunziata e lanciano le rispettive parole d'ordine e i programmi in pillole per le primarie dem, che si terranno il 3 marzo. Tutti d'accordo su una cosa: più gente andrà a votare ai gazebo, più c'è speranza che cominci una riscossa del centrosinistra per battere gli avversari Salvini e Di Maio.

Per Zingaretti - che è arrivato in testa nel primo round del congresso tra gli iscritti - è soprattutto la linea della chiarezza quella che paga: perciò, «se ci fosse una crisi di governo, naturalmente è il capo dello Stato a decidere, ma se io fossi il segretario del Pd chiederei le elezioni anticipate». E sui pentastellati, con i quali è stato accusato di flirtare, assicura: »Non è all'ordine del giorno e non è il mio obiettivo politico quello di arrivare a un'alleanza elettorale con i cinque stelle». Però va anche detto che «si è ormai capito che l'alternativa a Salvini non sono i 5Stelle. La storia sta ridando ai Democratici una nuova chance. Si è riaperta la partita». Ricorda di essere alla guida di una Regione, il Lazio, la seconda in termini di Pil, e di essere uno che ha avuto 180.000 voti dai 5Stelle e 140.000 dal centrodestra». C'è insomma un elettorato di sinistra che si è spostato e va riconquistato.

Per Giachetti vale innanzitutto la «lealtà al progetto di Renzi». E per il futuro: «Mai con D'Alema e gli scappati di casa che hanno contribuito ad ammazzare il Pd». Mentre Martina punta sull'unità del partito, promette una segreteria unitaria, riconosce alcuni errori come quello di avere fatto tardi e solo parzialmente la lotta alla povertà e di non avere compreso quanto stavano crescendo le disuguaglianze nel paese.

Il duello fra i tre difficilmente ci sarà, nonostante i tanti inviti tv. Non c'è accordo. E questa è l'unica polemica di giornata da parte di Giachetti e di Martina, favorevoli al confronto, contro Zingaretti. Il governatore del Lazio se la scrolla di dosso: «La storia dei confronti tv sta montando come la panna montata ma l'importante è parlare fuori, non restare chiusi ad esempio nel Truman Show dei tweet». Ma come si risale la china e si costruisce una alternativa alla maggioranza grillo-leghista è una sfida tutta da giocare.

Matteo Renzi continua ad essere il convitato di pietra. L'ex segretario a "Che tempo che fa" su Rai1, ammette di avere avuto due volte la tentazione di lasciare il Pd: quando perse le primarie con Bersani nel 2012 e alle europee, in cui il Pd ottenne il 40%, ma «i partiti personali non servono».

Annuncia che non si candiderà alle europee di maggio, di avere «raggiunto la pace dei sensi» sul Pd, di essere «orgoglioso di avere detto no ai 5Stelle» e che voterà alle primarie. Per chi? «Lo dirò il giorno dopo e in genere dico chi ha perduto». Ironico: «Farei un controllino anti doping ai politici». Giachetti accusa: «Matteo è stato bombardato da mattina a sera. Le divisioni hanno influito sulla sconfitta dei Dem. Io se il Pd andrà da un'altra parte, laicamente tolgo il disturbo».

Le parole d'ordine

Zingaretti
- Stati generali del Pd su lavoro, ambiente scuola
- Nessuna alleanza elettorale con i 5Stelle

Martina
- Segreteria unitaria per il governo del partito
- Priorità alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze

Giachetti
- Mai alleanze con D'Alema e "gli scappati di casa"
- Lealtà al progetto di partito impostato da Renzi

La staffetta tra Nicola Zingaretti e Maurizio Martina ieri su Rai3 a "In mezz'ora"

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:PRIMO PIANO

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:1-2
Foglio:1/2

Il caso Diciotti Anche Grillo critica il quesito sull'autorizzazione a procedere. Tensioni su Di Maio

Voto su Salvini, M5S divisi

«Governo a rischio» per il referendum online. Il leader leghista: che dicono?

Tensione tra i Cinque Stelle per il voto online su Salvini per il caso Diciotti. Le critiche per il quesito sul blog arrivano anche da Grillo. Fonti del governo escono allo scoperto: se dovesse passare il sì all'autorizzazione a procedere «è probabile una crisi di governo». Il leader leghista replica: cosa stanno dicendo?

da pagina **2** a pagina **8**

Primo piano | La maggioranza

Voto sul caso Diciotti, il M5S sbanda «Attenti, si rischia la crisi di governo»

Oggi la consultazione, critiche al quesito anche dal fondatore: siamo al comma 22. Berlusconi: presa in giro

ROMA È un voto delicatissimo quello al quale sono chiamati oggi gli elettori del M5S sulla piattaforma Rousseau, alla vigilia della pronuncia della giunta per le Autorizzazioni del Senato che si esprimerà domani. Perché starà a loro dare l'indicazione alla quale dovrebbero attenersi i parlamentari del Movimento, ovvero se concedere o no l'autorizzazione al processo per Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti.

Fonti del governo dei 5 Stelle fanno sapere che la scelta è cruciale: se dovesse passare il sì «è probabile una crisi di governo. Siamo molto preoccupati». E a rendere la questione ancora più esplosiva è anche la complicazione, per molti militanti la voluta ambiguità, del quesito sul quale si dovrà votare via web.

«Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela dello Stato?», si chiede agli elettori telematici. Chi voterà sì, di fatto negherà l'autorizzazione al processo, chi no, la concederà. Una formulazione così anomala da provocare sul blog del Movimento la protesta di molti iscritti, che vedono una sottomissione dei princìpi cardine del M5S (concedere sempre e comunque l'autorizzazione a procedere per i parlamentari inquisiti) alle ragioni dell'alleanza. E per alimentare la polemica visto che il quesito contiene anche un errore: si parla infatti di «137 migranti a bordo della Diciotti» mentre verano 177, come risulta dalla contestazione dei giudici.

Ad alimentare protesta e polemica di tutti i partiti d'opposizione ci si mette anche Beppe Grillo, che in un tweet usa il sarcasmo: «Se voti Sì vuol dire No. Se voti No vuol dire Sì. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!». E anche il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini, considera la domanda sbagliata: «Andava posta sull'immunità e non sull'interesse nazionale. Non si deroga sui nostri princìpi, i processi si affrontano come hanno fatto Chiara, Filippo e Virginia (Appendino, Nogarin, Raggi, *ndr*). Sono convinto che non esista reato e Salvini non può nascondersi dietro di noi».

In verità Salvini anche ieri ha voluto ostentare serenità. Non tanta da togliere le castagne dal fuoco al M5S chiedendo di concedere l'autorizzazione, ma lasciando che «ognuno voti secondo coscienza. Non voglio influire o insegnare niente a nessuno. Far saltare il governo? No, ho dato la mia parola». E in serata, intervistato da Massimo Giletti a *Non è l'Arena* su La7 ha aggiunto: «L'Italia è troppo

Peso:1-7%,2-65%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

importante per dipendere dal Salvini, il Governo va avanti a prescindere da cosa si deciderà pro o contro Salvini».

Chi sicuramente prova a inserire un cuneo nell'alleanza è Silvio Berlusconi, che dopo aver confermato che FI voterà no in Giunta, definisce il voto online dei grillini «una presa in giro»: Di Maio e colleghi «ora si sono presi paura e minacciano crisi: è una presa in giro da personaggi non adeguati al governo: alla Lega dico complimenti! begli alleati che vi siete trovati».

Paola Di Caro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19

febbraio
È la data fissata per il voto della Giunta per le immunità del Senato che dovrà esprimersi sulla autorizzazione a procedere per Salvini

1 I 177 migranti e l'indagine

Ad agosto la Procura di Catania indaga il ministro dell'Interno e vicepremier leghista Matteo Salvini per «sequestro di persona» a causa del ritardato sbarco di 177 migranti dalla nave Diciotti della Guardia costiera. A novembre la Procura chiede l'archiviazione: «Scelta politica insindacabile»

2 La richiesta dei pm a Palazzo Madama

Il Tribunale dei ministri, competente sui reati imputati all'esecutivo, per Salvini ha chiesto però il processo. La Giunta per le immunità del Senato dovrà votare per decidere se consentire o meno il processo e, in caso del via libera dell'organismo, dovrà poi esprimersi l'aula di Palazzo Madama

3 La linea politica dell'esecutivo

Salvini, supportato con atti scritti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal vicepremier M5S Luigi Di Maio, e dal ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli, sostiene che tutte le decisioni sul caso Diciotti siano state frutto di una linea politica condivisa dall'intero governo

4 I tre esponenti di governo indagati

Dopo le loro «autodenunce» di corresponsabilità «politica e di governo» sullo stop allo sbarco dei 177 migranti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier M5S Luigi Di Maio e il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli sono indagati per sequestro di persona in concorso con Salvini

Prima dello sbarco I migranti a bordo della nave Diciotti lo scorso agosto nel porto di Catania: sono sbarcati dopo 5 giorni dall'attracco

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio regionale della Campania
Sezione:ECONOMIA E FINANZA

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.:Luciano Fontana
Tiratura: 301.468 Diffusione: 314.690 Lettori: 2.093.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:1,21
Foglio:1/3

DATAROOM

I 1.371 miliardi fermi sui conti degli italiani

di **Milena Gabanelli** e **Giuditta Marvelli**

Non si investe, non si spende, non si incassano interessi. Ecco il prezzo della paura per gli scenari economici. E nel 2018 sono «emigrati all'estero» 8,9 miliardi. Come rimettere in circolo il denaro. a pagina 21

DATAROOM

I 1.371 miliardi fermi nei conti degli italiani

NON SI INVESTE, NON SI SPENDE, NON SI INCASSANO INTERESSI: ECCO IL PREZZO DELLA PAURA PER GLI SCENARI ECONOMICI E NEL 2018 SONO «EMIGRATI ALL'ESTERO» 8,9 MILIARDI DI LIQUIDI

di **Milena Gabanelli** e **Giuditta Marvelli**

Di che cosa hanno paura gli italiani quando parliamo di soldi? Del futuro, di rischiare troppo, di perderli? Partiamo dai numeri di Banca d'Italia: dei 4.287 miliardi di ricchezza finanziaria posseduta dalle famiglie italiane, ben 1.371 miliardi sono parcheggiati sui conti correnti. Non si incassano interessi, non si spende, non si investe. Secondo l'Abi, nel 2018, i depositi della clientela residente sono aumentati di 32 miliardi rispetto al 2017. Una cifra uguale alla manovra di bilancio approvata a fine dicembre.

Negli anni 2005-2006 il «polmone» di liquidità dei privati rappresentava il 23% del totale, nel 2009 è salito al 29%, oggi siamo al 32%. Lo stesso discorso vale per le imprese. Alla fine dell'anno scorso, fra titoli immediatamente convertibili e contante, tenevano immobilizzati circa 340 miliardi di euro, oltre il 20% del Prodotto interno lordo, raggiungendo il livello più elevato degli ultimi venti anni.

Zero interessi sui conti correnti

Dai dati Abi il tasso di remunerazione medio di questa liquidità è pari allo 0,38%. Ma scendendo nel dettaglio degli strumenti più usa-

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

ti dalle famiglie si scopre che i conti correnti tradizionali rendono zero e costano: 142 euro per una famiglia che fa 228 operazioni l'anno. Il rincaro, negli ultimi tre mesi, è stato del 3,7%. Il dato si riferisce a una media su sette banche italiane, secondo un'indagine de *L'Economia* del *Corriere della Sera* del gennaio 2019. Meno costosi, 26 euro per la stessa famiglia, sono i conti online delle principali banche che hanno scelto la strada di avere solo (o quasi) canali digitali. Ma anche i conti di deposito vincolati, dove sono parcheggiati circa 500 miliardi — e che non servono per depositare stipendi, fare prelievi o appoggiare accrediti delle bollette — non sono generosi. Questi salvadanai digitali offrono in media lo 0,5% netto a chi lascia fermi i soldi per un anno. A differenza dei conti operativi non costano, ma l'inflazione marcia allo 0,9% su base annua: la remunerazione non è sufficiente a mantenere integro il capitale «parcheggiato».

Chi ha poco risparmia chi ha molto non investe

Ovviamente non tutti i correntisti italiani hanno tanti soldi fermi. La distribuzione della ricchezza, anche quando si parla di denaro subito disponibile, è sempre più disomogenea. Dalla ricerca Ipsos-Acri di ottobre 2018, solo il 78% (-2% rispetto al 2017) potrebbe far fronte ad una spesa imprevista di mille euro. Mentre il 36% (+2%) potrebbe affrontare un'emergenza da 10 mila euro. In sostanza aumenta chi se la cava meglio, mentre chi ha poco, ha sempre meno. Che cosa sta succedendo adesso? Con la frenata del Pil e la recessione «tecnica» ormai certificate, gli imprenditori che intendono fare investimenti nel 2019 sono scesi dal 25% all'11%. Le famiglie sono sempre più prudenti: la propensione al risparmio è salita all'8,1% del reddito disponibile. Significa che se guadagno 100 euro, cerco di metterne via 8.

Le paure degli italiani

Che cosa preoccupa di più? Il 53% degli italiani muniti di conto corrente indica la recessione, il 40% la possibile perdita del lavoro, il 27% teme un aumento delle tasse. Mentre alla domanda: «Che cosa farebbe se le regalassero centomila euro?», il 47% risponde «li metterei da parte». Solo il 14% dei correntisti li investirebbe in azioni, fondi o prodotti finanziari (sondaggio Anima Gfk). Ma quanto costa non investire? Diecimila euro posteggiati su un conto infruttifero dopo cinque anni diventano poco più di 9 mila, per colpa di costi e inflazione. Investiti in obbligazioni internazionali, ipotizzando di riuscire a ottenere gli stessi rendimenti medi del periodo 1900-2017, dopo cinque anni possono diventare 11 mila. L'elaborazione realizzata da AdviseOnly tiene conto di un periodo di tempo molto lungo, in cui si sono susseguiti periodi buoni e stagioni cattive per i mercati.

Quasi 9 miliardi emigrati su conti esteri

Tra la primavera e l'autunno del 2018, prima che il governo trovasse un accordo con l'Europa sulla manovra, era tornata in primo piano la paura per una possibile uscita dall'euro, oggi indicata solo dall'11% dei correntisti nel recente sondaggio di Azimut Gfk. Serpeggia poi il timore di una patrimoniale. La conseguenza è stata quella di mettere in moto l'interesse per l'apertura di conti all'estero, che consentirebbero di mantenere in euro una piccola/grande quota della liquidità se tornasse la lira. Ma in caso di patrimoniale ci si ripara dalle tasse? Se non si vuole essere perseguiti per evasione, la risposta è no, poiché l'apertura di conti esteri va riportata nella dichiarazione dei redditi. Certo per lo Stato diventa tutto più complicato: non potendo imporre il prelievo automatico a una banca svizzera o maltese, dovrà passare attraverso l'Agenzia delle Entrate, con tutti gli inevitabili contenziosi. A conti fatti la liquidità degli italiani emigrata nel 2018 ammonta a 8,9 miliardi. L'analisi dei flussi sui conti correnti ha riscontrato un aumento di depositi su conti esteri nel periodo marzo-settembre, ovvero quello più critico.

Le frontiere dei conti online

Quanto costa scappare senza avere capitali rilevanti? Come tenere un conto in Italia, se non di più: a Monte Carlo un prelievo bancomat può arrivare a 10 euro. Ma anche in questo caso il digitale apre strade inedite. Il conto corrente online N26, che opera con licenza tedesca e che è sbarcato in Italia nel 2017, ha spese ridotte all'osso e 300 mila clienti nel nostro Paese (il 13% dei suoi 2,3 milioni sparsi in 24 mercati europei). Chi lo sceglie si trova titolare di un Iban tedesco. Con i soldi a Berlino, senza dover andare in Germania.

Come rimettere in circolo il denaro

Un maggior raccordo tra la capacità di risparmio dei privati e l'economia reale, quella delle imprese e delle opere pubbliche, servirebbe a rompere il clima di incertezza. Oggi a puntare sull'azienda Italia ci sono i Piani individuali di risparmio: i fondi pieni di azioni e bond di piccole e medie imprese che concedono l'esenzione fiscale a chi resta investito per almeno un quinquennio. Una novità che ha raccolto in due anni più di 15 miliardi, finita però in pausa all'inizio del 2019 perché c'è una nuova normativa e un problema di controllo del rischio per gli investitori da risolvere. In conclusione, questo gigantesco risparmio è il nostro petrolio, se non lo sfruttiamo noi, il sistema si erode e alla fine lo sfrutteranno altri comprandosi le nostre banche. Perché allora non ipotizzare che Stato e imprese possano collaborare per

Il presente documento ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring

realizzare infrastrutture ad elevato moltiplicatore, e modernizzare il Paese coinvolgendo anche la liquidità delle famiglie. Basterebbe prevedere che parte del fabbisogno finanziario venga ottenuto da obbligazioni garantite dello Stato, e cioè un investimento talmente simile ai titoli di Stato da superare le paure delle famiglie. Un Paese prospera solo quando il denaro circola, non quando resta immobile e sterile su un conto.

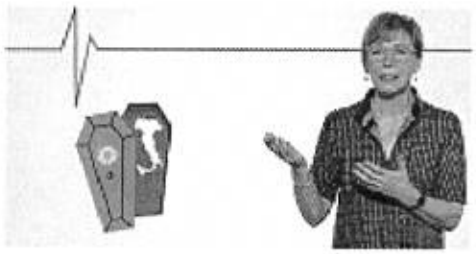

Propensione al risparmio

8%

Risparmi emigrati su conti esteri

8,9 miliardi

Fonte: Banca d'Italia

Che cosa preoccupa di più

Crisi economica e recessione	Perdita del lavoro	Aumento delle tasse
53%	40%	27%

Fonte: Anima - Gfk, ott-dic 2018 — Più di una scelta possibile

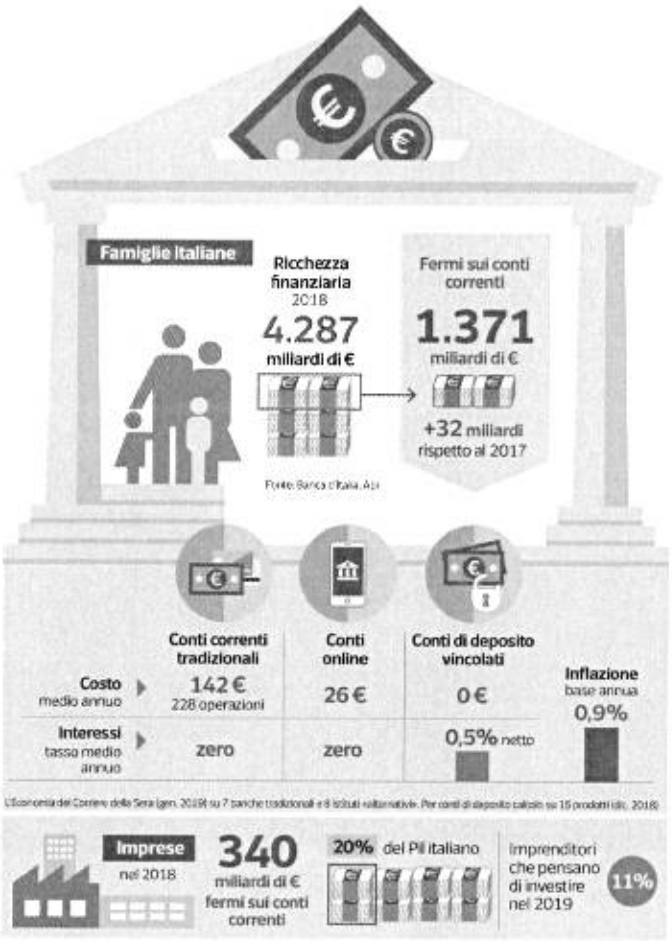

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione:POLITICA NAZIONALE

IL MATTINO
Dir. Resp.:Federico Monga
Tiratura: 36.291 Diffusione: 47.526 Lettori: 598.000

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:5
Foglio:1/2

Il futuro dell'esecutivo

Di Maio ora ha paura di non controllare i suoi

▶Il vicepremier scatena i fedelissimi: mi gioco tutto, il governo non può cadere

▶Con un no al processo Salvini rilancerà subito sull'autonomia e sull'Alta velocità

IL RETROSCENA

ROMA «Beh, sì, una mano potrebbe arrivare dalle astensioni». Sogghigna, chiudendo la telefonata, il sottosegretario impegnato, come tutti i grillini al governo, a salvare il "soldato Salvini". La scommessa, detta a mezza bocca, è che sulla piattaforma vadano oggi a votare solo - o quasi - coloro che vogliono dire "no" al processo a Salvini.

Disinteresse o disaffezione stavolta potrebbero quindi giocare a favore del ministro dell'Interno se è vero che i delusi non avrebbero neanche più voglia di connettersi alla piattaforma di Casaleggio. Segnali si coglievano ieri sui social, ma dato che nelle consultazioni online-M5S non è previsto quorum, alla fine conterà solo la prevalenza dei Sì o dei No.

LA DIREZIONE

Tensione fortissima ai piani alti del Movimento dove si teme di non controllare del tutto il voto, anche se la speranza è quella di una scarsa affluenza. Ma se così andrà, e a votare saranno in pochi, il M5S rischia di dare il senso di un movimento diventato una sorta di "ridotta ministeriale" che protegge i suoi capi mentre gli elettori se ne vanno e i militanti abbandonano la trincea. La mobilitazione degli "eletti", ministri, sottosegretari, deputati, senatori, consiglieri locali e portavoce è stata messa a punto ieri e scatterà alle dieci di questa mattina. «Tutti sulla piattaforma Rousseau» per spingere in un'unica direzione: dire no alla richiesta dei magistrati di processare Salvini in modo da evitare «una crisi di governo», come ieri spiegava senza reticenze una nota dell'Ansa filtrata da palazzo Chigi.

Ma se gli uomini vicini a Di Maio sostengono che salvare Salvini significa salvare il governo, appesa al voto è anche - o forse soprattutto - la leadership del vicepremier. Il timore - evidente nella nota - che tutto il castello di carte possa cadere, mostra la debolezza di Di Maio che diventa quella del Movimento. Far pronunciare Rousseau leva una responsabilità, ma è anche occasione per tastare il polso sullo stato di salute del Movimento.

Il quesito, oltre al capovolgimento del "No" e del Sì" irriso anche da Beppe Grillo, contiene un bel pezzo di risposta, oltre a diverse imprecisioni sui motivi della richiesta dei magistrati. Una sintesi dei fatti, vistata direttamente da Di Maio, che dà la misura della preoccupazione che si aggira a palazzo Chigi e pervade anche il premier Conte. Malgrado le rassicurazioni post voto abruzzese, la maggioranza mostra crepe sempre più vistose e oramai anche nel Movimento c'è chi non dà per scontato di arrivare senza strappi alle elezioni europee di maggio.

Mettere nel conto una possibile crisi di governo e poi convocare per stasera l'assemblea dei parlamentari M5S per discutere l'agenda del governo, significa essere scaramantici o certi che non verranno fatti sgarbi al leader della Lega. Le oscillazioni di Di Maio tra i doveri della grisaglia ministeriale e l'estremismo movimentista celebrato dal balcone di palazzo Chigi disorientano il Movimento ma non producono un'alternativa quanto progressivi abbandoni (in altri partiti) o prese di distanza. Ultima quella di Alessandro Di Battista al quale sono stati attribuite forse troppe responsabilità per l'esito del voto abruzzese.

Superato lo scoglio del voto «taroccato», come lo definisce il Pd Michele Anzaldi, i problemi per la maggioranza restano tutti e, forse, per il M5S ancor più complicati. Di Maio si ritroverà a breve a trattare con un leader leghista liberato dal processo e pronto a tutto pur di ottenere, oltre la Tav, le intese per l'autonomia differenziata per Lombardia e Veneto. Anche stavolta, come oggi, dire "no" potrebbe non essere facile.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA I VERTICI M5S C'È CHI SPERA CHE A MOBILITARSI PER IL VOTO SIANO SOLO I FAVOREVOLI ALL'IMMUNITÀ

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

IL MATTINO

Edizione del:18/02/19
Estratto da pag.:5
Foglio:2/2

Il premier Giuseppe Conte (a destra) con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti (foto ANSA)

Peso:36%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.